

Codice A1601A

D.D. 30 gennaio 2018, n. 25

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. "Estensione delle aree di sfalcio idrofite per il controllo della diffusione della vegetazione acquatica nel Lago di Viverone". Comune di Viverone per conto della Gestione Associata del Lago di Viverone, Screening di Valutazione di Incidenza SIC/ZPS IT 1110020 "Lago di Viverone".

IL DIRIGENTE

Premesso che

Con nota n. 129 del 10/1/2018 il Comune di Viverone, per conto della Gestione Associata del Lago di Viverone, ha presentato al Settore regionale "Biodiversità e Aree Naturali", istanza per l'attivazione della procedura di screening di Valutazione d'Incidenza inerente il progetto "*Estensione delle aree di sfalcio idrofite individuate dal "Report CNR-ISE 02.05 Modalità di intervento per il controllo della diffusione della vegetazione acquatica nel Lago di Viverone" ad altre 6 aree esistenti nel bacino lacustre*";

il lago di Viverone ricade all'interno della ZSC/ZPS IT 1110020 "Lago di Viverone" istituito ai sensi delle Direttive "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 09/147/CE (ex 79/409/CEE) per la costituzione della Rete Natura 2000;

a seguito dell'approvazione delle Misure di conservazione sito-specifiche, con D.G.R. n. 21-4635 del 6/2/2017, il Sito IT 1110020 "Lago di Viverone" è stato designato Zona Speciale di Conservazione (ZSC) con Decreto del MATTM del 21/11/2017;

da alcuni anni sono ormai regolarmente effettuati nel Lago di Viverone periodici sfalci delle idrofite (principalmente per l'eliminazione di esemplari di *Myriophyllum spicatum* e *Ceratophyllum* sp.) per poter garantire l'accesso ai pontili e permettere la navigazione vicino alla sponda del lago e consentire la balneazione; fino al 2017 gli sfalci sono stati autorizzati dal Settore scrivente, nell'ambito di procedure di valutazione di incidenza, nelle aree indicate nello studio "*Report CNR-ISE 02.05 Modalità di intervento per il controllo della diffusione della vegetazione acquatica nel Lago di Viverone*" (ARPA & CNR ISE, 2006. *Progetto di recupero del Lago di Viverone*): si tratta di aree che nell'ambito del suddetto studio erano state considerate compatibili in quanto poste lungo le sponde lacustri già fortemente alterate da fruizione turistica e navigazione a motore, dove non sono segnalati habitat e/o specie di interesse conservazionistico; inoltre ai fini della riduzione del livello trofico del lago, il prelievo di biomassa vegetale è stata considerata, nell'ambito del suddetto studio, positiva;

nell'ambito della Cabina di regia del Contratto di Lago di Viverone è emersa la richiesta da parte dei comuni della Gestione Associata del Lago di Viverone di rivedere le aree su cui attuare gli sfalci in quanto con il tempo la distribuzione e la proliferazione delle piante acquatiche è progredita andando ad interessare nuove zone del lago; è quindi emersa la necessità di rivedere le aree su cui effettuare gli sfalci;

il lago di Viverone è collocato all'interno dell'anfiteatro morenico di Ivrea e rappresenta il più grande dei bacini lacustri intermorenici, il Sito presenta una superficie di 870 ha, la maggior parte dei quali (575 ha) occupati dallo specchio d'acqua. L'area investigata mostra una notevole varietà di ambienti, influenzati in larga misura dalle attività antropiche che direttamente o indirettamente insistono nel sito: presenta una decina di ambienti tutelati da Direttiva Habitat e numerose specie vegetali acquatiche, nonché numerose specie di erpetofauna e di invertebrati, e ovviamente, quale ZPS, diverse specie di avifauna inserite dell'Allegato I della Direttiva Uccelli;

le 6 aree per le quali la Gestione Associata richiede un'estensione delle aree di sfalcio ricadono tutte nell'habitat "*Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition*" (3150);

quattro di queste aree (quelle indicate nella cartografia allegata alla documentazione presentata con i numeri 1, 2, 3 e 4) ricadono in zone del lago prospicienti a sponde artificializzate, con forte frequentazione antropica e passaggio di barche a motore; per queste aree si ritiene che l'attività di sfalcio non determinerà incidenze significative sullo stato di conservazione dell'habitat e che la stessa sia compatibile con le Misure Sito Specifiche del Sito della Rete Natura 2000;

inoltre si ritiene che lo sfalcio avrà ricadute positive sul sito n. 4 perché permetterà di contenere la presenza di *Nelumbo nucifera* che è una specie compresa nelle Black List regionali delle specie vegetali esotiche invasive (DGR 33-5174 del 12/6/2017) per le quali all'art.6, comma 2, lettera c) delle suddette Misure di Conservazione Sito-Specifiche si prevede l'obbligo di controllo ed eliminazione;

si ritiene invece che dal progetto di ampliamento degli interventi di sfalcio dovranno essere stralciate le aree indicate in cartografia con i numeri 5 e 6 in quanto si tratta di ambiti del lago che presentano ancora caratteristiche di naturalità, dove sono presenti siti di riproduzione e rifugio per diverse specie animali; inoltre questo settore del lago è utilizzato da numerose specie di uccelli come zona di sosta/svernamento/riproduzione ed è anche per questa ragione che i siti 5 e 6 ricadono nel settore del lago in cui, ai sensi del Regolamento Regionale di Navigazione n. 15/R del 04 Agosto 2009 e dell'art. 6, comma 1, lettera b) e delle suddette Misure di Conservazione Sito-Specifiche, è vietata la navigazione a motore; pertanto non si comprende la necessità di liberare i due siti dalla vegetazione acquatica in quanto non è necessario permettere l'attracco di mezzi a motore a questi due approdi e, così come previsto dalle Misure di Conservazione, si ritiene che questo Settore del lago debba essere tutelato da potenziali forme di alterazione e disturbo.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014, modificata dalla D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, dalla D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016, nonché dalla D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016, "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione".

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014, modificata dalla D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, dalla D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016, nonché dalla D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016, "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione",

Vista la D.G.R. n. 21-4635 del 6/2/2017 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione decimo gruppo di misure.";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/11/2017 "Designazione di 9 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di 5 ZSC della regione biogeografica continentale e di una ZSC della regione biogeografia mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte."

Vista la DGR 33-5174 del 12/6/2017

Visto il Regolamento regionale n. 15/R del 04 Agosto 2009 "*Modifiche al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3))*".

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 11 gennaio 2018, pubblicata sul B.U.R. n. 4 del 25/1/2018 che indica come termine di conclusione del procedimento il 11 marzo 2018;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

determina

di escludere, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto “*Estensione delle aree di sfalcio idrofite individuate dal “Report CNR-ISE 02.05 Modalità di intervento per il controllo della diffusione della vegetazione acquatica nel Lago di Viverone” ad altre 6 aree esistenti nel bacino lacustre*”, proposto dal Comune di Viverone per conto la Gestione Associata del Lago di Viverone, ricadente nel SIC/ZPS IT 1110020 “Lago di Viverone”, dalla fase di Valutazione di Incidenza appropriata e di esprimere giudizio positivo di valutazione d’incidenza a condizione che:

- dal progetto di ampliamento delle aree di sfalcio siano stralciati i siti indicati con i numeri 5 e 6 nella cartografia allegata alla documentazione presentata (“*Aree aggiuntive proposte per sfalcio idrofite*”);
- gli sfalci potranno essere effettuati dal mese di aprile fino alla fine di agosto a condizione che venga inviata con sufficiente anticipo comunicazione al Dipartimento Arpa di Biella e allo scrivente Settore in modo che le attività di sfalcio non interferiscano con le attività di monitoraggio delle acque condotte periodicamente dal suddetto Dipartimento Arpa;
- tutti i residui vegetali dovranno essere raccolti e opportunamente stoccati sulle sponde del lago e smaltiti secondo la normativa di Settore;
- la presente autorizzazione agli sfalci ha durata triennale, al termine dei tre anni dovrà essere nuovamente presentata domanda di autorizzazione al fine di valutare lo stato e lo sviluppo della vegetazione acquatica del lago e considerare eventuali esigenze di modifica dell’ampiezza delle aree di intervento.

Si evidenzia infine che l’attività di sfalcio nel sito n. 4 avrà un potenziale beneficio sullo stato di conservazione del Sito in quanto contribuirà a contenere la presenza di *Nelumbo nucifera*, una specie compresa nelle Black List regionali delle specie vegetali esotiche invasive (DGR 33-5174 del 12/6/2017) per la quale è previsto l’obbligo di eliminazione dalle Misure di Conservazione sito specifiche del SIC “Lago di Viverone” (art. 6 comma 2 lettera c).

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall’acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell’attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI